



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII**

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 - 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

In data **27 Marzo 2014**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dott.ssa Virginia Sarni, si è tenuto un incontro per l'esame della situazione occupazionale di **VIVATEC SRL**, al fine di esperire l'esame congiunto previsto dall'art. 2 del DPR 218/2000, propedeutico alla richiesta del trattamento di **CIG in deroga ex art. 2 comma 64 della Legge del 28/06/2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita"** e ss.mm.ii.

Sono presenti:

- per la VIVATEC SRL, Andrea Scapuzzi, giusta delega agli atti del Ministero;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le Andrea Montagni;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi;

PREMESSO CHE

- la **VIVATEC SRL** (d'ora in poi Società) con sede legale in Siena e sede operativa in Malnate (VA) - inquadrata ai fini Inps nel settore Terziario /Servizi - svolge l'attività di "Elaborazione dati", occupando alle proprie dipendenze un organico complessivo all'attualità di n. 6 lavoratori ai quali applica sia il CCNL Terziario/distribuzione e per tali caratteristiche dunque non destinataria di ammortizzatori sociali cd. a regime;
- la Società, con nota del 28.02.2014 (Prot. n.32/0005226/MA003.A001 del 10.03.2014) ha richiesto all'istituto Ministero un incontro ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 218/2000 utile all'esperimento dell'esame congiunto propedeutico alla richiesta di un periodo di Cig in deroga;
- il Ministero, pertanto, con nota del 21.03.2014 (Prot. n. 32/0006307/MA003.A001) ha convocato formalmente le Parti Sociali interessate all'odierna riunione;
- nel corso del presente incontro la Società, come sopra rappresentata ha precisato come l'attività svolta sia direttamente collegata all'attività di **X22 Srl in liquidazione e concordato preventivo**, società quest'ultima che ne rappresenta l'esclusiva committente. Essendo stata la situazione occupazionale della X22 Srl in liquidazione e concordato preventivo trattata con il ricorso alla cassa integrazione guadagni in deroga (v. Verbale di Accordo del 27.03.2014) e stante l'emergente e critica situazione debitoria patita la Società ritiene indispensabile il ricorso alla Cig in deroga anche per i propri lavoratori a cui si accompagnerà comunque la realizzazione delle misure oggetto del piano di gestione degli esuberanti di cui si dirà nel dispositivo del presente Verbale;

- in esito a quanto su esposto, le Parti hanno concordato sulla necessità di ricorrere allo strumento della Cig in deroga, al fine di garantire un sostegno al reddito ai lavoratori interessati.

CONSIDERATA

La Legge del 28/06/2012 n. 92, all'art. 2 comma 64 dispone che “.. il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art.18 c. 1 lett.a) del D.L. 29 Novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla L. 28 Gennaio 2009, n.2,” così come rifinanziato per l'annualità 2014 dal comma 183 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014)

ATTESA

L'emanazione del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministro dell'Economia e delle Finanze, sulla determinazione dei criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, **previsto dall'art. 4, comma 2 del D.L. 21.05.2013, n.54 convertito con modificazioni, dalla Legge 18.07.2013, n.85.**

La sottoscrizione dell'intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sugli ammortizzatori sociali in deroga e su politiche attive per il 2014.

TANTO PREMESSO, CONSIDERATO E ATTESO

Le Parti raggiungono il presente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

1. L'Azienda presenterà, al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro (Div. IV), istanza – ai sensi della normativa suindicata – al fine dell'accesso al trattamento di **CIG in deroga, a decorrere dal 17.03.2014 e sino al 30.06.2014**, per un numero massimo di **6 lavoratori**, ripartiti come di seguito specificato:

Sede di Siena: n. 4 lavoratori ;

Sede di Malnate (VA): n. 2 lavoratori;

2. I lavoratori, nel numero massimo e nella collocazione su indicata, saranno sospesi in **CIG in deroga fino ad un massimo delle zero ore**, a fronte del progressivo esaurimento delle attività ancora in essere. Verrà applicato il criterio della rotazione ove possibile tenuto conto della fungibilità dei profili professionali dei singoli lavoratori e delle esigenze tecnico produttive ed organizzative della Società stessa. Sul punto Le Parti Sociali convengono sulla necessità di far smaltire in corso di Cassa ai lavoratori che ne avessero titolo le ferie non fruito e maturate, i permessi retribuiti e quanto altro previsto dal CCNL applicato di riferimento.
3. La Società, stante la procedura concorsuale in atto, richiederà all'INPS il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale.
4. Le Parti concordano di incontrarsi a livello territoriale periodicamente e su richiesta di parte al fine di verificare le specifiche modalità di applicazione della Cig ed anche l'evoluzione della situazione aziendale.
5. Le Parti convengono quale Piano di gestione degli esuberi il ricorso ai seguenti strumenti:
 - **Formazione e riqualificazione:** la Società si attiverà presso le Istituzioni locali al fine di avviare dei percorsi di riqualificazione/formazione anche tesi al ricollocamento presso terzi dei lavoratori sospesi in Cig;
 - **Mobilità volontaria:** La Società aprirà nel corso della fruizione della Cig in oggetto delle procedure di licenziamento collettivo sulla base del criterio esclusivo della non opposizione che possano

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

permettere al personale che volontariamente vi aderisca, la fuoriuscita non traumatica anche tesa alla ricollocazione presso terzi.


6. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c. 40,42,43,44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo
7. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
8. La scrivente Direzione Generale rende nota la necessità di allegare l'elenco nominativo dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, alla istanza di concessione, da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. delle Politiche Attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco, sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è, altresì, tenuta a presentare, nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre l'inoltro della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte, al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.
9. Il Presente Verbale sarà trasmesso alle Regioni Lombardia e Toscana ai fini dell'attuazione di eventuali misure di politica attiva del lavoro come previste dalla legislazione vigente.


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti dichiara esperita e positivamente conclusa la procedura di esame congiunto di cui all'art.2 D.P.R. 218/2000 tesa al riconoscimento della misura di Cig in deroga ai sensi dell'art. 2 comma 64 della L. 28.06.2012 n. 92

Roma 27.03.2014

Letto, confermato e sottoscritto



OO.SS.




ITALIA LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

